

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3943 del 08/07/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies - Rinnovo con valenza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli, con sede legale ed impianto in Via L. Pirandello 5/7 in Comune di Gatteo.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4117 del 08/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno otto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies - Rinnovo con valenza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli, con sede legale ed impianto in Via L. Pirandello 5/7 in Comune di Gatteo.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione Europea del 11 dicembre 2023, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.Lgs n. 102 del 30/07/2020 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"*;
- la Delibera RER n. 14471 *"Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7 bis del D.lgs 152/06)"*;

Premesso che la C.A.F.A.R Soc. Coop. Agricola Fra Allevatori Romagnoli è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 534 del 30/12/2013 e s.m.i, per la gestione dello stabilimento di produzione di carni avicole e trasformazione di prodotto a base di carne di cui al p.to 6.4 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/06 e s.m.i Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo in Via L. Pirandello 5/7;

Considerato che la D.G.P n. 534 del 30/12/2013 e s.m.i, che comprendeva sia il macello avicolo (certificato UNI EN ISO 14001:2004) che il mangimificio, aveva validità pari a 5 anni;

Precisato che nella Delibera di cui sopra è specificato che *"tenuto conto della definizione di impianto di cui al punto i-quater dell'art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al momento non è applicabile l'art. 29-octies comma 3 succitato, in quanto l'impianto è certificato UNI EN ISO 14001:2004 solo in parte, e pertanto la validità della presente deliberazione è pari ad anni cinque"*;

Tenuto conto che, con D.G.P. n. 215 del 04/06/2014, è stata assegnata alla D.G.P n. 534 del 30/12/2013 e s.m.i validità decennale, così come previsto dal D.lgs 46/2014;

Precisato che con DET-AMB-2018-2834 del 06/06/2018 è stata approvata la dismissione del mangimificio (per cui attualmente l'installazione è formata unicamente dal macello avicolo) e che al p.to 6 del dispositivo della suddetta DET-AMB-2018-2834 del 06/06/2018 è indicato:

- considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 534 del 30/12/13 prot. n. 150423/2013 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;

Precisato pertanto che l'AIA n. 534 del 30/12/2013 ha validità pari a 10 anni, quindi la data di scadenza risultava essere il 30/12/2023;

Dato atto che l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 1 dispone che l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

Richiamato l'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede che:

"Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione."

Dato atto che in data 18/12/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 DELLA COMMISSIONE del 11 dicembre 2023 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"; pertanto la richiesta di Rinnovo di AIA deve comprendere anche il Riesame dell'installazione per l'adeguamento alle BATC;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, la C.A.F.A.R Soc. Coop. Agricola Fra Allevatori Romagnoli, in data 19/12/2023 ha presentato una domanda di Rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto sito in Via L. Pirandello 5/7 in Comune di Gatteo, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita al protocollo PG/2023/217671 del 21/12/2023;

Considerato che questo SAC ha effettuato una prima istruttoria su tale documentazione di Rinnovo al fine di verificare la completezza della stessa e, con nota PG/2024/1020 del 04/01/2024, ha comunicato che la verifica di completezza ha dato esito negativo, pertanto ha chiesto alla C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli di caricare nuovamente sul Portale IPPC-AIA tutta la documentazione, comprensiva degli elaborati mancanti, entro i 30 giorni successivi;

Considerato che, con nota PG/2024/22367 del 05/02/2024, la ditta ha inviato la documentazione a completamento;

Dato atto che la documentazione presentata in data 05/02/2024 comprende anche il confronto dell'installazione con le BATC del settore macellazione, pertanto la domanda di AIA presentata si configura come Rinnovo comprensivo di Riesame;

Dato atto che, con con nota PG/2024/26246 del 09/02/2024, la ditta ha inviato un'integrazione alla documentazione di cui al PG/2024/22367 del 05/02/2024, nella quale è stato precisato che trattasi di domanda di Rinnovo senza modifiche e che la ditta intende volturare l'AIA ad un nuovo Gestore nella persona del Sig. Renzo Rasi;

Precisato che la pratica di Rinnovo di AIA con valenza di Riesame ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2024/27015 del 12/02/2024, questo SAC ha comunicato agli Enti ed alla C.A.F.A.R Soc. Coop. Agricola Fra Allevatori Romagnoli l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata ed ha chiesto al SUAP del Comune di Gatteo di dare avvio al procedimento di Rinnovo di AIA e provvedere alla pubblicazione nel BURERT dell'annuncio di tale avvio;
- con nota PG/2024/28025 del 13/02/2024, questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia il contributo istruttorio sul procedimento di Rinnovo di AIA con valenza di Riesame della ditta in oggetto;

- con nota PG/2024/28035 del 13/02/2024, questo SAC ha chiesto alla C.A.F.A.R Soc. Coop. Agricola Fra Allevatori Romagnoli la motivazione per la scelta di riservatezza relativa ad alcuni documenti facenti parte della documentazione presentata;
- con nota PG/2024/29377 del 15/02/2024, la ditta ha risposto al quesito sul motivo della scelta di riservatezza, relativa ad alcuni documenti facenti parte della documentazione presentata;
- con nota PG/2024/30446 del 16/02/2024, il Comune di Gatteo ha comunicato che, a partire dal 05/02/2024, ha avuto inizio il procedimento di Rinnovo di AIA e che provvederà alla pubblicazione sul BURERT;
- con nota PG/2024/31726 del 19/02/2024, questo SAC ha indetto la Conferenza dei Servizi;
- con nota PG/2024/52684 del 19/03/2024 questo SAC ha convocato una conferenza dei servizi per la data 02/04/2024 al fine della valutazione della domanda di Rinnovo di AIA;
- con nota PG/60116 del 29/03/2024, l'Azienda USL della Romagna - DSP ha inviato il parere igienico sanitario relativo alle industrie insalubri di prima classe ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie-Regio Decreto n. 1265/1934, come di seguito:
omissis *“Esaminata la documentazione agli atti e visto l'elenco delle industrie insalubri contenute nel D.M 5 settembre 1994, si ritiene che l'attività lavorativa in oggetto rientri nella classificazione di cui predetto elenco al n.17 gruppo C delle industrie insalubri di PRIMA classe”* omissis;
- con nota PG/2024/61142 del 02/04/2024, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2024/64760 del 08/04/2024, HERA S.p.A. ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota PG/2024/65605 del 09/04/2024, questo SAC, sulla base delle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 02/04/2024, ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con PG/2024/125737 del 09/07/2024, la ditta ha chiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni (fino al 06/10/2024);
- con PG/2024/126373 del 10/07/2024, questo SAC ha concesso proroga per l'invio delle integrazioni fino al 06/10/2024;
- in data 04/10/2024, la ditta ha caricato le integrazioni sul portale IPPC-AIA, che sono state acquisite con PG/2024/179745 del 07/10/2024;
- con PG/2024/180855 del 08/10/2024, questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni acquisite dalla ditta, chiedendo di valutare la completezza della documentazione integrativa pervenuta (visibile sul portale IPPC-AIA) e quindi di inviare eventuali osservazioni in tal senso;
- con PG/2024/186517 del 16/10/2024, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato a questo SAC osservazioni/ricieste chiarimenti sulla documentazione integrativa pervenuta;
- con PG/2024/191388 del 23/10/2024, questo SAC ha inoltrato alla ditta le osservazioni/ricieste chiarimenti sulla documentazione integrativa pervenuta;
- con PG/2024/194674 del 28/10/2024, la ditta ha inviato documentazione in risposta alle osservazioni/ricieste chiarimenti di cui al capoverso precedente;
- con PG/2024/196729 del 30/10/2024 questo SAC ha inviato agli Enti le osservazioni/ricieste chiarimenti di cui al capoverso precedente;
- con PG/2025/19138 del 31/01/2025 HERA S.p.A. ha inviato il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- con PG/2025/30077 del 17/02/2025 questo SAC ha convocato una seduta della Conferenza dei Servizi per il 03/03/2025;
- con PG/2025/40475 del 03/03/2024 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il

proprio contributo istruttorio;

- con PG/2025/46090 del 11/03/2025 questo SAC ha inviato alla ditta la bozza di AIA;
- con PG/2025/69470 del 11/04/2025, la ditta ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con PG/2025/72072 del 16/04/2025, questo SAC ha inviato agli Enti le osservazioni alla bozza di AIA acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/86167 del 09/05/2025, questo SAC ha convocato una seduta della Conferenza dei Servizi per il 27/05/2025;
- con PG/2025/107870 del 16/06/2025, la ditta ha inviato le planimetrie degli scarichi (versione attuale e futura) richieste in sede di Conferenza dei Servizi del 27/05/2025;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Rinnovo dell'AIA con valenza di Riesame la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 5.276,00;

Rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 6.035,00, pertanto la ditta è tenuta a versare a questo SAC una quota di congruaggio pari a € 759,00;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011), in data 14/05/2024 è stata rilasciata nei confronti della C.A.F.A.R Soc. Coop. Agricola Fra Allevatori Romagnoli la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia B.D.N.A.), acquisita al prot. PR_FCUTG_Ingresso_00095352_20241126;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 18/12/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 DELLA COMMISSIONE del 11 dicembre 2023 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Ritenuto pertanto congruo, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 27/05/2025, procedere al Rinnovo dell'AIA con valenza di Riesame, per lo stabilimento in questione;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a 10 anni;

Richiamato il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 102/2020 che prevede per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2020 in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la presentazione di una domanda di autorizzazione, al fine dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;

Precisato che l'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020 può essere previsto nelle domande di Rinnovo di Riesame

dell'AIA presentate prima del 01/01/2025;

Precisato che in corso di istruttoria si è provveduto a valutare l'adeguamento dell'installazione a quanto previsto dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020, che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Atteso che, in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di Riesame, alla C.A.F.A.R Soc. Coop. Agricola Fra Allevatori Romagnoli per la gestione dello stabilimento di produzione di carni avicole e trasformazione di prodotto a base di carne di cui al p.to 6.4 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs 152/06 e s.m.i Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo in Via L. Pirandello 5/7;
2. di **dare atto** che il Sig. **Renzo Rasi** è il Gestore della C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli, con sede legale ed impianto in Via L. Pirandello 5/7 in Comune di Gatteo;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "*bozza di AIA*" presentate dal Gestore con PG/2025/69470 del 11/04/2025;
5. di **dare atto** che l'istruttoria di Rinnovo svolta sostituisce l'obbligo, per la C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli, di presentazione della relazione ai sensi dell' art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020;
6. di **dare atto** che la C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli ha adempiuto a quanto previsto dalla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020;
7. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:
 - Delibera di Giunta Provinciale n. 534 del 30/12/2013;
 - Delibera di Giunta Provinciale n. 215 del 04/06/2014;
 - Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena n.40 del 18/12/2014;
 - Determinazione n. 2746 del 06/10/2015;
 - Determinazione n. 3662 del 31/12/2015;
 - DET-AMB-2016-4698 del 25/11/2016;
 - DET-AMB-2017-299 del 23/01/2017;
 - DET-AMB-2019-2834 del 06/06/2018;
 - DET-AMB-2019-3328 del 11/07/2019;
 - DET-AMB-2019-5069 del 05/11/2019;
 - DET-AMB-2023-6224 del 28-11-2023;
8. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 8.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a Riesame con valenza di Rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 della Commissione del 22/06/2020, in quanto già implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo Riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 8.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 8.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 8.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 8.5. fino alla pronuncia in merito al Riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
9. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 9.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'A.I.A.";

- 9.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 9.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 9.4. il Gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 9.5. ai sensi dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, **ogni cinque anni**, il Gestore dovrà inviare una Relazione all'autorità competente, con la quale analizza la disponibilità di alternative alle sostanze e miscele utilizzate nel proprio ciclo produttivo, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
10. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
11. di **precisare** che, sulla base della Relazione di cui al p.to 9.5, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06;
12. di **precisare** che, in caso di una modifica della classificazione delle sostanze o miscele utilizzate, il Gestore dovrà presentare, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al p.to 9.5;
13. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
14. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
15. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;

16. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
17. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di rinnovo di AIA, pari a € 759,00;
18. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
19. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
20. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
21. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gatteo, affinché provveda ad inoltrarlo alla C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli;
22. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gatteo, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
23. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Gatteo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad Hera S.p.A. nonché alla C.A.F.A.R Soc. Coop. Fra Allevatori Romagnoli.;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.